

Attività ricettive **Passato!** **Presente!** **Futuro?** Dalla Legge 406/80 alla RTV 5

Ing. **Giuseppe G. Amaro** e **Maria G. Cosmai**,
liberi professionisti

L'abstract

L'evoluzione normativa relativa alle attività ricettive turistiche alberghiere passa da "Norme sulle attività alberghiere esistenti - disposizioni per la prevenzione incendi" a "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50" ed infine porta, con il doppio binario, a "Attività ricettive turistico - alberghiere", attraverso un percorso caratterizzato da continuità, visione, applicazione, semplificazione, e innovazione. Tuttavia, talvolta, non si riescono a coordinare e superare aspetti che sono stati sottovalutati nel tempo, o considerati troppo di dettaglio e che ci si ritrova ad affrontare senza poter beneficiare dei vantaggi della semplificazione normativa. A tal riguardo, vengono messe a fattor comune alcune riflessioni di contesto che nascono dall'esperienza in campo.

PAROLE CHIAVE



#attività ricettive
#strutture turistico-alberghiere
#RTV 5
#legge 406/80
#doppio binario
#attività soggette



EXCELSIOR HOTEL GALLIA, MILANO |
Progetto di riqualificazione sviluppato
con riferimento al D.M. 09/04/1994 per edifici
di nuova costruzione ed edifici esistenti
strategia sconnessione strutturale e dei sistemi
delle vie d'esodo delle due parti dell'edificio
trattati con diversa normativa





Premessa

Da quasi 60 anni si parla e ci si occupa di normativa antincendio riferibile alle attività ricettive, nel senso più generale ed estensivo della parola, atteso che con il D.M. 27/09/1965 è stata introdotta, per la prima volta, nell'allora attività 94 "edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili" l'assoggettabilità degli edifici ricettivi quali "alberghi, collegi e simili". Parallelamente la normativa sulla sicurezza antincendio è quella che, attraverso le direttive comunitarie, ha dato vita ad un processo, ancora in essere con diversa strutturazione temporale, per il quale ancora oggi credo esistano delle attività ricettive che non hanno completato il percorso di adeguamento avviato con la "legge 18 luglio 1980 n° 406" e con il successivo "D.M. 12 settembre 1980" nonché con il "D.M. 09 aprile 1994 e s.m.i." ed in ultimo il "D.M. 16 marzo 2012" o avranno completato questo percorso virtuoso alla data del 31/12/2022. Data questa, concessa dal governo quale ultima proroga per il raggiungimento delle finalità della normativa antincendio introdotta in Italia nel 1980 per le attività turistico alberghiere esistenti alla data del 09 aprile 1994. Ci speriamo anche se, visto il percorso fin qui tracciato, ci potrebbe essere un ripensamento e quindi l'emanazione di una nuova norma ponte. Cosa lo fa pensare? Alcuni articoli di stampa sul tema e qualche chiusura con riapertura parziale di un hotel di lusso di una famosa località turistica del nord Italia. Al riguardo può essere utile analizzare lo studio che su questa tipologia di attività è stato condotto dal Corpo Nazionale dei VV.F. a cui si rimanda per informazione ed approfondimento¹.

1. Le strutture turistico-alberghiere: studio comparato della normativa europea e indagine statistica sugli incendi avvenuti in Italia - a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dicembre 2015 - https://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/Studio_alberghi.pdf

Assoggettabilità delle attività turistico alberghiere quali cambiamenti

Dal D.M. 16/02/1982 al D.P.R 151/2011 quali cambiamenti?

Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 conteneva un elenco di 97 attività **soggette** alle visite e al controllo del comando dei Vigili del fuoco competenti per territorio², ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione Incendi", nonché a visite successive. Fra queste si annovera l'attività nr° 84 così declinata "Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili³ con oltre 25 posti-letto".

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che ha abrogato il D.M. 16/02/1982 a far data dal 07/10/2011 la corrispondente attività 84 nell'all.1 al citato D.P.R. è la nr° 66. Il Decreto, oltre ad introdurre una classificazione delle attività in 3 categorie basate sulla relativa complessità, modifica l'elenco stesso, passando da 97 attività soggette ad 80. In via generale dall'analisi della declaratoria delle attività soggette ai controlli corrispondenti è possibile notare come in alcuni casi siano stati modificati i canoni di assoggettabilità.

Riferendoci all'attività 66 (ex 84), essa comprende "Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone." ➤

2. Si intende il Comando Provinciale dei VV.F. sul cui territorio è presente l'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
3. È da notare come nella definizione dell'attività soggetta si indichi il termine "simile" dopo la congiunzione "e". Evenienza questa poi da correlare con il campo di applicazione della normativa tecnica in materia di sicurezza in caso d'incendio.

Sicurezza e risparmio per la revisione estintori a polvere

Impianti serie Torricelli

Utilizzando il nostro **TORRICELLI**, impianto semiautomatico integrato per lo svuotamento e riempimento estintori a polvere, godi di un **vantaggio significativo di tempo** in quanto puoi completare **un ciclo di revisione di un estintore a polvere di 6 kg in 3/5 minuti** (secondo gli accessori), con recupero della polvere esausta in big-bag da 1000kg.

Il sistema per l'aspirazione della polvere dai serbatoi consente di lavorare in un ambiente pulito, senza inquinamento ambientale.

La rapidità con cui viene effettuata una revisione completa, comprensiva di svuotamento e successivo riempimento, lo rende **un macchinario indispensabile per un manutentore di presidi antincendio a polvere**.

L'impianto rispetta tutte le norme di sicurezza per permettere all'operatore di lavorare nella massima sicurezza.



ATTIVITÀ ^{1,2}	ATTIVITÀ 84 (D.M. 16/02/1982)	ATTIVITÀ 66 (D.P.R. 151/11)
Alberghi	SÌ	SÌ
Pensioni	SÌ	SÌ
Motel	SÌ	SÌ
Villaggi albergo	SÌ	SÌ
Residenze turistico-alberghiere	NO	SÌ
Studentati	NO	SÌ
Villaggi turistici	NO	SÌ
Alloggi agrituristici	NO	SÌ
Ostelli per la gioventù	NO	SÌ
Rifugi alpini	NO	SÌ
B&B	NO	SÌ
Dormitori	SÌ	SÌ
Case per ferie	NO	SÌ
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici) > 400 persone	NO	SÌ
Case e appartamenti per vacanze	NO	NO

1. Si fa rilevare che fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non sono ricomprese le case e appartamenti per vacanze. Si tratta delle cosiddette CAV che rappresentano una non nuova tipologia di attività ricettiva.
2. È da rilevare la circostanza che l'elenco delle tipologie delle attività soggette viene aggiornato parzialmente rispetto al campo di applicazione del D.M. 09/04/1994.

Risulta evidente, e questo è giustificato dai 29 anni di distanza, che esiste una differenza fra le declaratorie delle due disposizioni che discendono altresì dalla diversificazione della proposta che il mercato delle attività turistico alberghiere ha introdotto anche in relazione allo sviluppo della normazione nazionale e regionale in materia di sviluppo dell'accoglienza, del turismo e dei viaggi di lavoro.

Dall'analisi della declaratoria dell'attività 84, di cui al D.M. 16/02/1982, e della 66, di cui al D.P.R. 151/2011, emergono differenti ed integrativi criteri di assoggettabilità.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, dunque, sono stati compresi nell'attività 66 dell'allegato I nuove declinazioni fra le attività ricettive prima non sicuramente soggette⁴ ai controlli dei Vigili del fuoco quali:

4. Al riguardo si rimanda per gli approfondimenti del caso alle domande e risposte a quesiti presenti nel contesto del testo reperibile al seguente indirizzo del sito dei Vigili del fuoco riferibili all'attività 66 - https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/RegoleTecnicheXAttivita/COORD_DM_09_04_1994%20%2014_07_2015.pdf.

- a) le residenze turistico-alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, i bed & breakfast e le case per ferie con oltre 25 posti-letto;
- b) le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il nuovo decreto, dunque, amplia le attività soggette a controllo e rende più efficace il controllo dei Vigili del fuoco, concentrando l'attenzione su attività che presentano un rischio d'incendio rilevante tenuto conto, anche in relazione alla tipologia dell'utenza, che trattasi di attività ove sono presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e che trascorrono il maggior tempo all'interno dell'attività non in stato di veglia. Non a caso la prevenzione incendi negli edifici che occupano attività ricettive risulta una necessità imprescindibile al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute degli occupanti che vi alloggiano. A questo obiettivo si aggiunge, in

particolare sul territorio nazionale, quello della salvaguardia del patrimonio storico/artistico ponendo altresì attenzione alle conseguenze che un incendio che coinvolge un albergo può avere sulle strutture limitrofe quando la stessa struttura non risulta isolata. In particolare, ci si riferisce a queste attività quando presenti all'interno del tessuto dei centri storici.

Campo di applicazione della RTV 5 "alberghi" e D.M. 09/04/1994 e s.m.i. quali contraddizioni?

Le strutture alberghiere ed in generale tutte le strutture ricettive, che presentano un numero di posti letto uguali o superiori a 25 sia esistenti che di nuova realizzazione, possono essere progettate con riferimento sia alla normativa prettamente prescrittiva sia attraverso il ricorso al nuovo codice di prevenzione incendi.

Nel seguito si riporta l'analisi del campo di applicazione delle due richiamate disposizioni al fine di evidenziare possibili non allineamenti e conseguenti percorsi interpretativi che portano, a volte, anche a percorrere procedimenti amministrativi non previsti dall'ordinamento ma a volte richiesti, a vario titolo, dai soggetti⁵ interessati sia alla gestione che all'approvazione delle attività in parola. La progettazione antincendio delle attività alberghiere è normata attraverso il:

► D.M. 09/04/1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", con successive modifiche introdotte dal D.M. 06/10/2003 recante "regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti"; Il cui campo di applicazione riguarda le seguenti attività ricettive: *Alberghi, motel, villaggi*

albergo, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast, Case e appartamenti per vacanze [vedi foto apertura].

► D.M. 09/08/2016⁶ che costituisce la Regola Tecnica Verticale, RTV 5, applicata in concomitanza con la Regola Tecnica Orizzontale, RTO, del Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per le "Attività ricettive turistico-Alberghiere"; questa costituisce la norma di prevenzione incendi parallela rispetto a quella di cui al punto precedente. Tale regola contiene le norme tecniche di prevenzione incendi relative alle attività ricettive, il cui campo di applicazione comprende: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi turistici, ostelli per la gioventù, B&B, dormitori e case per ferie. Campo di applicazione questo che coincide perfettamente con l'attività n.66 del D.P.R 151/2011 ma differisce rispetto al campo di applicazione del D.M. 09/04/1994;

Le principali differenze tra il campo di applicabilità delle due normative sono le seguenti:

- Entrambe le normative escludono dal campo di applicazione dell'attività 66 le strutture turistico ricettive all'aria parte > 400 persone, le quali seguiranno il D.M. 28/02/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".
- I rifugi alpini sono compresi nel campo di applicazione del D.M. 09/04/1994 ma non nella RTV 5.
- Le case e appartamenti per vacanze sono inserite nel D.M. 09/04/1994 ma non nella RTV 5. ➤

■
6. È da notare come la RTV5 non dà alcuna indicazione, diversamente da quanto previsto dalla normativa prescrittiva, circa le modalità di sua applicazione per gli edifici esistenti. Circostanza questa che discende dalla possibilità di ricorrere alle soluzioni alternative che possono considerarsi equivalenti, di principio, alle norme individuate per gli edifici esistenti nella norma prescrittiva.

■
5. Proprietari assistiti da propri legali, funzionari dei Vigili del fuoco, soggetti delegati al rilascio delle autorizzazioni amministrative.

ATTIVITÀ	D.M. 09/04/1994	RTO + RTV V5
Alberghi	Sì	Sì
Pensioni	NO	Sì
Motel	Sì	Sì
Villaggi albergo	Sì	Sì
Residenze turistico-alberghiere	Sì	Sì
Studentati	NO	Sì
Villaggi turistici	Sì	Sì
Alloggi agrituristici	Sì	Sì
Ostelli per la gioventù	Sì	Sì
Rifugi alpini	Sì	NO
B&B	Sì	Sì
Dormitori	NO	Sì
Case per ferie	NO	Sì
Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici) > 400 persone	NO	NO
Case e appartamenti per vacanze	Sì	NO

Ulteriore differenza tra le due normative riguarda il metodo da utilizzare nel momento in cui vi è la coesistenza di due attività pertinenti nello stesso complesso edilizio a destinazione alberghiere.

Tale circostanza rileva in particolare qualora una struttura ricettiva ospiti un locale di pubblico spettacolo; infatti, mentre il D.M. 09/04/1994 nel par. 8.4, definisce particolari prescrizioni da seguire, alternative rispetto a quelle di cui al D.M. 19/08/1996, per la progettazione antincendio di locali dedicati a sale riunioni, convegni, conferenze all'interno di attività ricettive la RTV 5 + RTO, del Codice Prevenzione Incendi, non consente di individuarle "chiaramente" nel contesto delle aree TB, cioè "spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio" [Cfr Fig.2], ma, essendo una norma di progettazione prestazionale consente sempre al progettista attento di utilizzare la classificazione Tz: altre aree.

Tale circostanza potrebbe rilevare, ai fini di una coerente e logica applicazione delle norme di sicurezza, quando queste attengono a spazi ed ambiti ordinariamente a supporto dell'attività principale andandone a costituire un valore aggiunto ai fini del-

la proposta di servizi per le attività ricettive⁷, ma la vocazione olistica di progettazione del Codice contenuta nei capitoli G della RTO consente sempre al progettista di attuare una progettazione basata sulla valutazione e riduzione del rischio incendio in modo da soddisfare gli obiettivi di sicurezza richiesti, in primis la sicurezza della vita umana. Ad oggi questo passaggio appare favorito anche dall'emanazione del D.M. 22/11/2022, RTV 15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".

Un aspetto rilevante ai fini della progettazione e successiva autorizzazione emerge quando ci si trova a trattare quelle attività ricettive individuate con l'acronimo C.A.V. case per vacanza rispetto alle quali, in una recente esperienza professionale, ci si è trovati a progettare, originariamente, un edificio ricettivo attraverso il ricorso alla RTV 5 +RTO che durante la fase terminale della sua realizzazione è stato destinato a C.A.V.

Chiaramente può ad una prima lettura non rilevare

7. Su tale aspetto è stato formulato una specifica richiesta di chiarimento alla Direzione Centrale per la prevenzione incendi del Ministero dell'interno.



Figura 2 | Albergo via Noe Milano edificio sviluppato con la RTV 5 con presenza di attività TB

questa circostanza in quanto sempre di attività ricettiva si tratta e sempre di sicurezza antincendio a tutela della vita umana si tratta; ma da un'attenta lettura emerge quanto segue:

- ▶ Nella prima configurazione di utilizzo risultava una attività 66 soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
- ▶ Nella configurazione successiva si tratta di una attività non rientrante nel contesto dell'attività 66 e quindi non soggetta ai controlli di prevenzione incendi a cui si aggiunge la circostanza per la quale questa tipologia di attività ricettiva CAV⁸ non rientra nel capo di applicazione della RTV 5+RTO ma è ricompresa nel contesto del D.M. 09/.04/1994. Sembra quasi che non ci sia continuità e coerenza normativa ai fini della sicurezza come se due strutture nel contesto dell'applicazione delle norme previste dal doppio binario non garantiscono lo stesso livello di sicurezza è questo non è possibile. E quindi cosa fare in simili casi; la nostra esperienza ci ha portato ad attuare un percorso di deroga che ha portato a derogare l'intero D.M. 09/04/1994 proponendo quali misure compensative il completo rispetto delle previsioni di cui alla RTV 5 + RTO [Cfr. Fig 3]. Ne consegue che case per vacanze, nonostante >

8. Si vuole precisare, per completezza di informazione che le CAV rappresentano strutture ricettive extralberghiere che devono rispettare precise e specifiche disposizioni regionali riferibili ai requisiti.



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

NASPO ORIENTABILE

TRADIZIONE E INNOVAZIONE, ORGOGLIO ITALIANO



**LINEA MURANO
CASSETTA IN ACCIAIO
INOX CON PORTELLO**



**LINEA BASIC
CASSETTA IN ACCIAIO
CON LASTRA**



**LINEA POLY
CASSETTA IN PLASTICA
CON PORTELLO E LASTRA**



**LINEA SLIMMY MURANO
CASSETTA IN ACCIAIO
CON PORTELLO**



non siano soggette al controllo dei vigili del fuoco, possiedono una normativa di prevenzione incendi e specifiche leggi regionali, applicabili a tutte le strutture ricettive extralberghiere⁹.

Conclusioni

La legislazione nazionale in materia di prevenzione incendi contiene, per alcune specifiche attività, il richiamo a disposizioni che magari sono, originariamente, figlie della normazione congiunta fra più ministeri o condivisa fra le diverse anime di responsabi-

lità su materie di interesse nazionale anche trasversale. Dall'altra parte la linea tracciata dal codice porta a individuare con le regole emanate solo gli ambiti afferenti alla sicurezza in caso d'incendio anche se in alcune circostanze, come quella rappresentata in precedenza, poteva essere utile allineare il campo d'applicazione delle regole atteso che comunque la sicurezza non può essere legata ad aspetti meramente amministrativi. In ogni caso il processo tecnico di progettazione secondo la metodologia del Codice riesce sempre a restituire alle attività ove sussista pericolo di incendio, la riduzione del rischio sino a livelli accettabili per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e, in primis la sicurezza della vita umana, e, se richiesto dei beni e dell'ambiente. ♦

■
9. Per completezza di informazione si precisa che le C.A.V. devono rispettare specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia igienico-sanitari ed edilizia così come stabilito per i locali di civile abitazione, nonché le dotazioni minime obbligatorie e gli standard qualitativi



meverin[®]
E N G I N E E R I N G

L'Arte che FERMA il fuoco

PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE DI
PORTE E PORTONI
TAGLIAFUOCO
MARCATI 

ALTA QUALITA' E PERFORMANCES
SU MISURA - ZERO% STANDARD
TEMPI E COSTI DA PRODUZIONE DI SERIE

Scopri la nuova gamma prodotti su www.meverin.com



MEVERIN s.r.l.

Strada della pace, 36 - 43058 Sorbolo Mezzani (PARMA) Italy

tel. + 39 0521 817342 / 817206 - fax + 39 0521 817186 - meverin@meverin.com